

LA PRIVACY A SCUOLA



*Roma, 15 Dicembre 2007 - Hotel Visconti Palace
Avv. Giorgio Battaglini - Foro di Venezia - www.studiobattaglini.eu*



LA PRIVACY A SCUOLA

ROMA, 15 DICEMBRE 2007

**IL SISTEMA GIURIDICO DELLE RESPONSABILITÀ
NELL'AMBITO DELL'ORDINAMENTO SCOLASTICO.**

**RICADUTE CON RIFERIMENTO ALLA UTILIZZAZIONE
DEI CD. "STRUMENTI INFORMATICI" (D.LGS.196/2003)**

Avv. Giorgio Battaglini - Foro di Venezia - www.studiobattaglini.eu



LA PRIVACY A SCUOLA


TIPOLOGIE DI RESPONSABILITA'





LA PRIVACY A SCUOLA

RESPONSABILITA CIVILE PER DANNI DELL'ALLIEVO A






LA PRIVACY A SCUOLA

RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNI A TERZI


IN VIA SOLIDALE EX
ART.2055 C.C.

DEL PRECETTORE
(P.A. ex art.61 L.312/80)




CULPA IN VIGILANDO
ART. 2048² C.C.

DEI GENITORI



CULPA IN EDUCANDO
ART. 2048¹ C.C. (ART.147 C.C.)

DEL MINORE "CAPACE"
ex ART. 2046 C.C. (GENITORI)



NEMINEM LAEDERE
ART.2043 C.C.

Avv. Giorgio Battaglini - www.studiobattaglini.eu



LA PRIVACY A SCUOLA

RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNI A TERZI

ART.2048 C.C. Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Avv. Giorgio Battaglini - www.studiobattaglini.eu



LA PRIVACY A SCUOLA

RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNI A TERZI

PRESUPPOSTI APPLICABILITA' ART.2048² AL PRECETTORE:

- ◆ FATTO COMMESSO DURANTE OBBLIGO VIGILANZA
- ◆ CAPACITA' DI INT. E VOLERE DEL MINORE (A ≠ ART.2047)
- ◆ IL FATTO COMMESSO CONFIGURI ILLECITO (EX ART.2043)
- ◆ OMISSIONE DI VIGILANZA



LA PRIVACY A SCUOLA

RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNI A TERZI

PROVA LIBERATORIA ART.2048² DEL PRECETTORE:

Aver esercitato la dovuta sorveglianza (dovere *relativo*, inversamente proporzionale al grado di maturazione studenti) con una diligenza diretta ad impedire il fatto che, per sua repentinità ed imprevedibilità, non ha consentito un tempestivo ed efficace intervento

Avv. Giorgio Battaglini - www.studiobattaglini.eu



LA PRIVACY A SCUOLA

RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNI A TERZI

PRESUPPOSTI APPLICABILITA' ART.2048 AI GENITORI:

- ◆ COABITAZIONE DEL MINORE CON I GENITORI
- ◆ CAPACITA' DI INT. E VOLERE DEL MINORE (A ≠ ART.2047)
- ◆ IL FATTO COMMESSO CONFIGURI ILLECITO (EX ART.2043)
- ◆ OMISSIONE DI (VIGILANZA E/O) EDUCAZIONE

Avv. Giorgio Battaglini - www.studiobattaglini.eu



LA PRIVACY A SCUOLA

RESPONSABILITA' CIVILE

PER DANNI A TERZI

PROVA LIBERATORIA

ART.2048 DEI GENITORI:

Aver impartito al figlio - in adempimento all'obbligo imposto ai coniugi dall'art.147 c.c. - **una buona educazione ed esercitato una adeguata vigilanza sulla sua condotta**, consone alle proprie condizioni familiari e sociali sì da prevenire un suo comportamento illecito e da correggere quei difetti come l'imprudenza e leggerezza propri dei minori.

Avv. Giorgio Battaglini - www.studiobattaglini.eu



LA PRIVACY A SCUOLA

RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNI A TERZI

ART.2047 C.C. Danno cagionato dall'incapace

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.

Avv. Giorgio Battaglini - www.studiobattaglini.eu



LA PRIVACY A SCUOLA

RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNI A TERZI PROVOCATI DALL'INCAPACE

DEL GENITORE
ART.2047 C.C.




CULPA IN VIGILANDO

MA

SE AFFIDATO AD ISTITUTO SCOLASTICO

DEL PRECETTORE (P.A.)
O DI CHI DEVE VIGILARE
ART.2047 C.C.



CULPA IN VIGILANDO

Avv. Giorgio Battaglini - www.studiobattaglini.eu




LA PRIVACY A SCUOLA

RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNI ALLIEVO A SE STESSO

NON SUSSISTE RESPONSABILITA' EX ART.2048 C.C.
VEDI CASS. S.U. N.9346/2002

DEL PRECETTORE
(P.A. EX ART.61 L.312/80)



RESP. CONTRATTUALE
(ART. 1218 C.C.)

APPLICABILE IL REGIME PROBATORIO DELL'ART. 1218 C.C.:

L'ATTORE DEVE PROVARE CHE IL DANNO SI È VERIFICATO NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO;

SULLA P.A. INCOMBE L'ONERE DI DIMOSTRARE CHE L'EVENTO DANNOSO È STATO DETERMINATO DA CAUSA NON IMPUTABILE NÈ ALLA SCUOLA NE' ALL'INSEGNANTE.

Avv. Giorgio Battaglini - www.studiobattaglini.eu



LA PRIVACY A SCUOLA

RESPONSABILITA' CIVILE

PER DANNI DA VIOLAZIONE PRIVACY

RESP. DA ATTIVITA' PERICOLOSE EX ART. 2050 C.C. (TRATTAMENTO DATI PERSONALI)

ART. 15 Codice Privacy - Danni cagionati per effetto del trattamento

Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.

Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11 (*Modalità del trattamento e requisiti dei dati*).

ART. 2050 C.C. Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Avv. Giorgio Battaglini - www.studiobattaglini.eu



LA PRIVACY A SCUOLA


RESPONSABILITA' CIVILE

PER DANNI DA VIOLAZIONE PRIVACY

RESP. DA ATTIVITA' PERICOLOSE EX ART. 2050 C.C.


(TRATTAMENTO DATI PERSONALI)

- DELLO STUDENTE
(GENITORI)




EX ARTT.11-15 COD. PRIVACY

- DEL PRECETTORE
(P.A. EX ART.61 L.312/80)



IN QUANTO OBBLIGATO
A VIGILARE

- DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO (P.A.)



IN QUANTO DEPUTATO ALLA
ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA
EX ART.25 D.LGV.165/2001

(Es. Mancata adozione di regolamenti per il
corretto utilizzo degli strumenti informatici ?)

Avv. Giorgio Battaglini - www.studiobattaglini.eu



LA PRIVACY A SCUOLA

RESPONSABILITA' CIVILE

PER DANNO DA COSE IN CUSTODIA (STRUMENTI INFORMATICI)

ART. 2051 C.C. Danno cagionato da cose in custodia

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.



LA PRIVACY A SCUOLA

RESPONSABILITA' CIVILE

PER DANNI DA UTILIZZO STRUMENTI DIDATTICI
(ES. STRUMENTI INFORMATICI)

DANNO DA COSE IN CUSTODIA EX ART. 2051 C.C.

DEL PRECETTORE
(P.A. EX ART.61 L.312/80)



IN QUANTO CUSTODE
DI UN LORO CORRETTO USO

DEL DIR. SCOLAST.
(P.A.)



IN QUANTO DEPUTATO ALLA
ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA
EX ART.25 D.LGV.165/2001
(Es. Mancata adozione di regolamenti per il
corretto utilizzo degli strumenti informatici ?)

Avv. Giorgio Battaglini - www.studiobattaglini.eu



LA PRIVACY A SCUOLA

RESPONSABILITA' PENALE

CODICE PENALE

Art. 97 - Minore degli anni quattordici

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni

Art. 98 - Minore degli anni diciotto

È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita.

Roma, 15 Dicembre 2007 – Avv. Giorgio Battaglini, Foro di Venezia



LA PRIVACY A SCUOLA

RESPONSABILITA' PENALE

DELL'ALUNNO IMPUTABILE (> 14 ANNI) - DIRETTA

DEL GENITORE - EX ART. 40² C.P. PER NON AVER IMPEDITO IL FATTO CHE AVEVA L'OBBLIGO DI IMPEDIRE IN RELAZIONE ALL'ART. 2048¹ (OBBLIGO DI EDUCARE E VIGILARE) o 2051 C.C. (OBBLIGO DI VIGILARE SU UTILIZZO STRUMENTI "PERICOLOSI").

DEL PRECETTORE E DEL DIR. SCOLASTICO - EX ART. 40² C.P. PER NON AVER IMPEDITO IL FATTO CHE AVEVA L'OBBLIGO DI IMPEDIRE IN RELAZIONE ALL'ART. 2048² o 2051 C.C.

Codice Penale - Art. 40² - Rapporto di causalità

Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Roma, 15 Dicembre 2007 – Avv. Giorgio Battaglini, Foro di Venezia



LA PRIVACY A SCUOLA

RESPONSABILITA' PENALE (Esempi)

STUDENTE - GENITORI / PRECET. E DIR. SCOL. (E EX ART.40² CP)

CODICE PENALE: Art. 594 Ingiuria; Art. 595 Diffamazione; Art. 610 Violenza privata; Art. 612 Minacce; Art. 600-ter Pornografia minorile (vieoriprese); Art. 600-quater Detenzione di materiale (pedo)pornografico; Art. 615-bis Interferenze illecite nella vita privata (vieoriprese); Art. 660 Molestie (sms ?)

Reati propri (come P.U.): Art.323 Abuso d'ufficio; Art.328 Omissione o rifiuto di atti d'ufficio; Art.340 Interruzione di pubblico servizio; **Reati impropri:** Art.591 Abbandono di incapace; Art.528 Pubblicazioni e spettacoli osceni.

CODICE PRIVACY: Art.167 Trattamento illecito dati - Art.169 (Omessa adozione di) Misure di sicurezza;

ALTRI: Varie tipologie di reati informatici (accesso abusivo); Violazione diritti d'autore (download illegale di musica o sw).


Roma, 15 Dicembre 2007 – Avv. Giorgio Battaglini, Foro di Venezia



LA PRIVACY A SCUOLA

ILLECITI AMMINISTRATIVI

**DELLO STUDENTE
(GENITORI)**




ART.161 COD. PRIVACY

(Omessa o inidonea informativa all'interessato)

La violazione è punita con la **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma da **euro 3.000 a euro 18.000** o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o altri casi particolari, da **euro 5.000 a euro 30.000**. **La somma può essere aumentata sino al triplo** quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.

MA



Avv. Giorgio Battaglini - www.studiobattaglini.eu



LA PRIVACY A SCUOLA

ILLECITI AMMINISTRATIVI

RESP. DEL PRECETTORE → **EX LEGGE 689/1981**

ART. 2 - CAPACITÀ DI INT. E VOLERE

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva la capacità di intendere e di volere. (...) della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

ART. 6 – SOLIDARIETÀ (CON I PRECETTORI)

(...) Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Avv. Giorgio Battaglini - www.studiobattaglini.eu



LA PRIVACY A SCUOLA


RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

PER DANNI ALLA P.A. (DIRETTI E INDIRETTI) - **DANNO ERARIALE**

LA P.A. CHE ABBAIA SUBITO UN DANNO (R. DIRETTA) O CHE, IN VIRTU' DEL PRINCIPIO ORGANICO (ART.28 COST. - ART. 61 L.312/1980), ABBAIA RISARCITO IL DANNO A TERZI CAUSATO DAL DIPENDENTE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA SUGLI ALUNNI (R. INDIRETTA), **POTRA' AGIRE IN RIVALSA NEI CONFRONTI DEL DIPENDENTE STESSO RESPONSABILE.**

DEL PRECETTORE

(IN DOLO O COLPA GRAVE)



RESP. CONTRATTUALE

(ART. 61 L.312/1980 - ART.27 CCNL 2003
ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO)

DEL DIR. SCOLASTICO

(IN DOLO O COLPA GRAVE)



RESP. CONTRATTUALE

IN QUANTO DEPUTATO ALLA SICUREZZA E
ORGANIZZAZIONE EX ART.25 D.LGV.165/2001
(Es. Mancata adozione di provvedimenti e/o regolamenti)

Avv. Giorgio Battaglini - www.studiobattaglini.eu



LA PRIVACY A SCUOLA

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE

DEI PRECETTORI E DEL DIR. SCOLASTICO

Trattasi di responsabilità contrattuale (artt.92 – 88 e ss. CCNL 2003 – Artt. 492 e ss. D.L.vo n. 297 del 1994).

SANZIONI

Secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, si procede ad applicare le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) **rimprovero verbale;**
- b) **rimprovero scritto;**
- c) **multa** di importo variabile (Max = quattro ore di retribuzione);
- d) **sospensione dal servizio** con privazione retribuzione (Max = dieci giorni);
- e) **licenziamento con preavviso;**
- f) **licenziamento senza preavviso.**



LA PRIVACY A SCUOLA

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEGLI STUDENTI

Il rapporto tra studenti e scuola può essere inquadrato nel generale rapporto che sussiste tra i cittadini e lo Stato.

Tale rapporto si è modificato nel tempo fino alla attuazione della cd. **Autonomia Scolastica che ha portato all'adozione dello **Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/1998)**.**

Avv. Giorgio Battaglini - www.studiobattaglini.eu



LA PRIVACY A SCUOLA

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE

DEGLI STUDENTI

DOVERI (ex Art. 3 - Statuto degli Studenti)

- Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a **mantenere un comportamento corretto** e coerente con i principi di cui all'art.1.
- Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
- Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Avv. Giorgio Battaglini - www.studiobattaglini.eu



LA PRIVACY A SCUOLA

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE

DEGLI STUDENTI

SANZIONI (ex Art. 4 Disciplina - Statuto degli Studenti)

- I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- La responsabilità disciplinare è personale.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
- Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Avv. Giorgio Battaglini - www.studiobattaglini.eu



LA PRIVACY A SCUOLA

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEGLI STUDENTI

Lo Statuto degli Studenti (Art. 4 Disciplina)

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano **allontanamento dalla comunità scolastica** sono sempre adottati da un **organo collegiale**.

Il **temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica** può essere disposto **solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari**, per periodi non superiori ai quindici giorni, e **quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone**, e in tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente **sconsigliano il rientro** nella comunità scolastica di appartenenza, **allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.**

Avv. Giorgio Battaglini - www.studiobattaglini.eu



LA PRIVACY A SCUOLA

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEGLI STUDENTI

Un esempio. Regolamento della Scuola Media "S.Trentin" di Mestre (Ve)
approvato dal Consiglio d'Istituto il 30-03-2007

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 5 - SANZIONI DI LIVELLO A:

Per mancanze di non grave entità agli alunni possono essere irrogate:



- 1- Richiamo orale.
 - 2- Richiamo scritto.
 - 3- **Comunicazione scritta ai genitori.**
- Inoltre, come sanzione accessoria:
- 4- **Esclusione da una o più uscite brevi programmate per la classe.**

Art. 6 - SANZIONI DI LIVELLO B:


Per mancanze di una qualche gravità, oppure per infrazioni disciplinari non gravi, ma ripetute nonostante i richiami avuti (livello A), agli alunni potranno essere irrogate le seguenti sanzioni disciplinari:



- 1- **Sospensione dalle lezioni da uno a cinque giorni.**
- Inoltre, come sanzione accessoria:
- 2- **Esclusione da una o più uscite programmate per la classe, e/o dalla uscita di più giorni.**

Art. 7 - SANZIONI DI LIVELLO C:

Nel caso di mancanze gravi, all'alunno possono essere irrogate le seguenti sanzioni:



- 1- **Sospensione dalle lezioni da sei a quindici giorni.**
- Inoltre, come sanzione accessoria:
- 2- **Esclusione da una o più uscite programmate per la classe, e/o dalla uscita di più giorni.**



LA PRIVACY A SCUOLA

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEGLI STUDENTI

Un esempio. Regolamento della Scuola Media "S.Trentin" di Mestre (Ve)
approvato dal Consiglio d'Istituto il 30-03-2007
ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LE SANZIONI

Art. 8 - SANZIONI DI LIVELLO A:


Per mancanze di non grave entità agli alunni possono essere irrogate:



I docenti sono competenti ad irrogare le sanzioni di cui ai punti 1 e 2 .
Il capo di istituto è competente ad irrogare tutte le sanzioni di livello A.

Art. 9 - SANZIONI DI LIVELLO B:


Per mancanze di una qualche gravità, oppure per infrazioni disciplinari non gravi, ma ripetute nonostante i richiami avuti (livello A), agli alunni potranno essere irrogate le seguenti sanzioni disciplinari:



Il Consiglio di presidenza, in funzione di consiglio di disciplina, formato dal capo di istituto e dai suoi due collaboratori, integrato dal docente coordinatore di classe, è competente ad irrogare le sanzioni di questo livello (e di quello inferiore).

Art. 10 - SANZIONI DI LIVELLO C:

Nel caso di mancanze gravi, all'alunno possono essere irrogate le seguenti sanzioni:



Il Consiglio di classe, con la presenza dei genitori eletti, è competente ad irrogare le sanzioni del livello C, su proposta del Consiglio di presidenza, (e di quello inferiore).
In assenza di proposte di altri provvedimenti disciplinari, il Consiglio di classe è competente a decidere sulle sanzioni accessorie - esclusione dell'alunno dalle uscite- che possono essere date pertanto come uniche sanzioni.

Avv. Giorgio Battaglini - www.studiobattaglini.eu



LA PRIVACY A SCUOLA

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Avv. Giorgio Battaglini – Foro di Venezia
www.studiobattaglini.eu